



29 settembre 2015

Revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Rapporto esplicativo

Portata del servizio universale dal 2018

Significato e scopo del servizio universale

L'attuale ordinamento del servizio universale è inteso come un meccanismo di sicurezza che entra in funzione quando la concorrenza non opera in modo soddisfacente. Questo meccanismo complementare deve permettere alla popolazione in tutte le regioni del Paese di fruire dei principali servizi di telecomunicazione accessibili, anche economicamente, (offerta di base), in modo da garantirne la partecipazione alla vita sociale ed economica.

La legge sulle telecomunicazioni (LTC) prevede che il Consiglio federale adegui periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e allo stato della tecnica. Un tale adeguamento comporta una modifica delle disposizioni in materia nell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) e, in una fase successiva, delle relative prescrizioni tecniche e amministrative.

Mutamento delle condizioni quadro

Fino ad oggi, sia i collegamenti analogici che quelli digitali (ISDN) sono stati forniti mediante la tecnologia tradizionale TDM (*Time Division Multiplex*). Tuttavia, nei prossimi anni, questa tecnologia sarà sostituita in tutto il mondo dalla tecnologia IP (*Internet Protocol*). Anche Swisscom ha annunciato che effettuerà la migrazione entro la fine del 2017. Pertanto, gli attuali collegamenti analogici e digitali vengono progressivamente rimpiazzati da collegamenti a banda larga basati su IP, divenuti negli ultimi tempi sempre più multifunzionali e capaci dunque di garantire le principali funzioni dei tradizionali collegamenti analogici e digitali. Un collegamento a banda larga permette di offrire diversi servizi contemporaneamente e di soddisfare così una effettiva esigenza degli utenti.

Rilascio della concessione entro il 2018

L'attuale concessione del servizio universale giunge a scadenza alla fine del 2017. La prossima concessione entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e dovrà dunque essere rilasciata al più tardi entro la fine di giugno 2017. Per rispettare questa tabella di marcia, il Consiglio federale dovrà adottare le presenti modifiche entro la metà del 2016.

A tale scopo, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha analizzato la portata del servizio universale e il mercato delle telecomunicazioni in funzione delle esigenze della popolazione e avanzato proposte per il futuro (cfr. allegato «Rapporto 2018 sul servizio universale dell'11 maggio 2015: Analisi della portata del servizio universale»).

Tre nuove offerte di collegamento

I collegamenti di tipo analogico e digitale, che devono essere attualmente garantiti, saranno sostituiti da un collegamento a banda larga multifunzionale. Questo nuovo collegamento sarà proposto nel quadro di tre offerte, ma la vera e propria novità sarà un collegamento con il solo accesso a Internet. Come avvenuto finora, il prezzo di ogni tipo di collegamento dovrà essere contenuto entro specifici limiti massimi, e comprenderà d'ora in avanti anche chiamate telefoniche nazionali sulla rete fissa e mobile nonché fino a due iscrizioni nell'elenco del servizio telefonico pubblico.

Maggiore velocità del collegamento a banda larga

In futuro, l'accesso a Internet dovrà garantire una velocità di trasmissione di 3000/300 kbit/s, in modo da permettere all'intera popolazione in tutte le regioni del Paese di partecipare alla vita sociale ed economica. Durante il periodo di validità dell'attuale concessione del servizio universale (2008–2017), la larghezza di banda minima è stata adeguata già ben due volte alle esigenze attuali. La velocità di trasmissione proposta è in linea con l'evoluzione prevista ed è sufficiente a garantire una buona qualità di tutte le prestazioni del servizio universale. La velocità minima che la Svizzera intende prescrivere rappresenta uno dei valori più elevati tra quelli adottati a livello europeo nel quadro del servizio universale.

Ampliamento dei servizi destinati ai disabili

Il servizio di intermediazione di SMS e per audiolesi, così come il servizio di elenco e di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie hanno raggiunto lo scopo auspicato, contribuendo significativamente all'integrazione di queste categorie di disabili. In quest'ottica, dal 2018 il servizio universale dovrà offrire agli audiolesi un servizio di intermediazione nel linguaggio gestuale tramite video-telefonia.

Soppressione di diversi servizi

Oltre ad ampliare il ventaglio delle prestazioni, il passaggio a un collegamento IP consentirà di allestire il futuro servizio universale in modo da rispondere ancora più efficacemente alle esigenze della popolazione. Alla luce di questo scenario, saranno rimossi miratamente dal servizio universale soltanto i servizi nel frattempo ampiamente sostituiti da altri, quelli proposti sul mercato libero da numerosi fornitori o, ancora, quelli che non soddisfano più un'esigenza reale e legittima.

L'analisi effettuata è pertanto sfociata nella decisione di rimuovere il servizio supplementare «blocco delle comunicazioni uscenti», la trasmissione di dati su banda stretta, le comunicazioni via fax e la messa a disposizione di telefoni pubblici dalle prestazioni del servizio universale.

Malgrado una tale analisi abbia portato alla soppressione dei servizi oramai rimpiazzati da altri o utilizzati in modo marginale, si può comunque affermare che la gamma delle prestazioni del servizio universale offerte alla popolazione dal 2018 sarà ampliata.

Conseguenze economiche e sociali

Il servizio universale è uno strumento volto ad accompagnare il processo di liberalizzazione del mercato, sopperendo alle sue lacune e garantendo la fornitura di servizi di telecomunicazione di base su tutto il territorio e a prezzi accessibili, così da prevenire qualsiasi rischio di esclusione sociale ed economica. Se la portata del servizio universale è sottoposta a revisione, e dunque le relative modalità di fornitura sono adeguate, bisogna valutare unicamente gli effetti delle modifiche proposte e non l'impatto economico dello strumento in quanto tale.

In linea generale, benché le modifiche proposte si tradurranno in un certo ampliamento del servizio universale con possibili incidenze sul piano finanziario, si prevede che, nel caso presente e a fronte di diverse considerazioni di ordine qualitativo, queste conseguenze saranno limitate e pertanto sostenibili; non sarà necessario lo stanziamento di fondi.

Commento ai singoli articoli

Art. 15 cpv. 1 Prestazioni del servizio universale

Le prestazioni figuranti al capoverso 1 sono attualmente formulate come definizioni, sebbene lo scopo dell'articolo 15 non sia quello di definire i termini, ma piuttosto quello di determinare gli obblighi legati al servizio universale. Per rendere chiaro questo concetto, la frase introduttiva del capoverso 1 è stata riformulata in modo tale che le definizioni siano sostituite da un elenco delle prestazioni garantite nell'ambito del servizio universale.

Art. 15 cpv. 1 lett. a

La formulazione della lettera a è stata modificata in modo da precisare che non si tratta di una definizione generalmente vincolante del servizio telefonico pubblico. Infatti, il servizio telefonico pubblico che deve essere fornito nell'ambito del servizio universale è già definito all'articolo 16 LTC. Si chiarisce in tal modo che prestazioni quali effettuare e ricevere chiamate telefoniche nazionali e internazionali, seppure debbano essere garantite nell'ambito del servizio universale, non rientrano nella nozione di servizio telefonico pubblico.

Inoltre, le comunicazioni via fax non saranno più comprese nel servizio telefonico pubblico, visto che questo servizio è sempre meno diffuso e utilizzato. L'alternativa attuale, la posta elettronica, ha quasi completamente rimpiazzato la comunicazione via fax, nonostante quest'ultima sia ancora tecnicamente possibile. La lettera a disciplinerà d'ora in avanti soltanto il servizio telefonico pubblico con un solo numero telefonico. Il servizio telefonico pubblico con tre numeri telefonici sarà introdotto alla lettera b.

Art. 15 cpv. 1 lett. b

Il servizio supplementare «blocco delle comunicazioni uscenti» non dovrà più essere fornito nell'ambito del servizio universale. In origine, questo servizio era stato introdotto allo scopo di garantire una soglia minima del servizio di comunicazione, vietando le chiamate a pagamento ma autorizzando le chiamate in entrata. Da quando fornire i set di bloccaggio è diventato obbligatorio per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione, si pensi per esempio al blocco dell'accesso ai servizi a valore aggiunto secondo l'articolo 40 capoverso 1 OST, questo servizio supplementare è stato relegato a un ruolo marginale.

La lettera b disciplinerà d'ora in avanti il servizio telefonico pubblico con tre numeri telefonici. Questo servizio, ad oggi definito all'articolo 16 capoverso 2 lettera b quale parte del collegamento, figurerà come servizio opzionale a sé stante.

Art. 15 cpv. 1 lett. c

Il servizio «chiamate d'emergenza» sarà rimosso dal servizio universale, poiché costituisce già un obbligo per tutti i fornitori (cfr. art. 27 segg.) e si possono così evitare doppioni.

La lettera c disciplinerà d'ora in avanti il servizio «iscrizioni nell'elenco del servizio telefonico pubblico», che nella versione vigente fa parte dei diversi tipi di collegamento enunciati all'articolo 16 capoverso 2 lettere a–c. In particolare, tenuto conto del nuovo diritto al nome, in futuro si potrà effettuare una seconda iscrizione gratuita. Si potrà fruire di questo servizio soltanto se per il servizio telefonico pubblico secondo la lettera a o b si farà ricorso al concessionario del servizio universale.

Art. 15 cpv. 1 lett. d

Ai fini di una maggiore chiarezza, «il servizio di trasmissione dati» sarà rinominato «accesso a Internet». La larghezza di banda sarà indicata in concomitanza con il servizio e non figurerà più nella disposizione relativa al collegamento (cfr. attuale art. 16 cpv. 2 lett. c). Poiché la popolazione e l'economia necessitano di una larghezza di banda sempre maggiore, la velocità di trasmissione garantita passerà a 3000/300 kbit/s, il che permetterà di aumentare le opportunità d'integrazione sociale ed

economica. In particolare, si tiene conto della tendenza attuale presso le economie domestiche di collegare a Internet molteplici dispositivi contemporaneamente. Se, per esempio, in un'economia domestica costituita di quattro persone sono collegati a Internet due smartphone (2x500 kbit/s), un tablet (1000 kbit/s) e un PC (min. 1000 kbit/s), sarà necessaria una velocità di trasmissione pari a 3000 kbit/s. Una tale velocità, tuttavia, non permette ancora a diversi dispositivi di navigare contemporaneamente in modo indisturbato. A questo proposito si parte dal presupposto che i collegamenti che potrebbero aumentare la velocità di 1000/100 kbit/s ricorrano alla tecnologia in quel momento meno dispendiosa e che pertanto i costi stimati per questo aumento a 3000/300 kbit/s siano sostenibili.

Art. 15 cpv. 1 lett. e

Il servizio «telefoni pubblici» non dovrà più essere garantito nell'ambito del servizio universale. Nell'era dei telefoni cellulari, la fruizione di questo servizio è sempre meno diffusa e contribuisce solo in minima parte alla coesione sociale. Inoltre, l'avvento della telefonia IP comporterebbe una modernizzazione di tutta l'infrastruttura dei telefoni pubblici. Una tale riconversione, come anche i costi di esercizio, sono sproporzionati in rapporto all'utilità di questo servizio.

La soppressione di questo servizio ha inoltre ripercussioni su alcune disposizioni dell'OST che non concernono il servizio universale. Infatti, all'articolo 27 saranno cancellati tutti i riferimenti ai telefoni pubblici e all'uso degli appositi mezzi di pagamento. Anche il supplemento di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettera c sarà rimosso. Questa scelta è dettata dal fatto che l'accesso alle «chiamate d'emergenza» va garantito da ogni collegamento telefonico, compresi i telefoni pubblici (cfr. art. 27). Resterà invece applicabile la disposizione relativa allo spostamento di telefoni pubblici (cfr. art. 76), poiché questo articolo deriva dall'articolo 35 LTC e, pertanto, non ha alcun legame diretto con il servizio universale.

Definito d'ora in poi alla lettera e invece che alla lettera f, il servizio per audiolesi sarà ampliato con un servizio di intermediazione tramite videotelefonia, che permette a questi ultimi di esprimersi nel linguaggio gestuale, comunicare in modo più chiaro ed efficiente e dunque meglio integrarsi nella società. Come si può desumere dal rapporto di analisi, la fruizione di questo servizio è piuttosto eterogenea nelle diverse regioni linguistiche del Paese. Per tenere conto delle diverse esigenze linguistiche e della disponibilità degli interpreti, contrariamente a quanto proposto nel rapporto di analisi, occorrerà in una prima fase offrire il servizio almeno nei giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 in modo che questa prestazione assolva il suo scopo, almeno in dette fasce orarie. Se nel corso degli anni la domanda per questo servizio dovesse crescere in modo omogeneo, si può ipotizzare che il Consiglio federale adegui il servizio in funzione delle esigenze sociali ed economiche e, di conseguenza, preveda orari di esercizio più prolungati. In rapporto all'utilità di questo servizio, i costi stimati sono considerati ampiamente sostenibili.

Art. 15 cpv. 1 lett. f

Il servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie sarà d'ora in avanti definito alla lettera f invece che alla lettera g. Ai fini di una maggiore chiarezza, l'obbligo si applicherà ai fornitori del servizio telefonico pubblico e non più ai fornitori di prestazioni del servizio universale.

Art. 16 Collegamento

Le prescrizioni enunciate separatamente ai capoversi 1 e 2, concernenti rispettivamente l'obbligo di fornire le prestazioni mediante un collegamento fino al punto terminale di rete e quello di fornire il collegamento all'interno dei locali abitativi o commerciali del cliente, confluiranno in un'unica disposizione al capoverso 1.

Conformemente all'attuale capoverso 2, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire uno dei seguenti collegamenti, scelti dal cliente stesso:

- collegamento analogico (art. 16 cpv. 2 lett. a OST);
- collegamento digitale (art. 16 cpv. 2 lett. b OST);

- collegamento a banda larga (art. 16 cpv. 2 lett. c OST).

Dall'analisi di questi tipi di collegamento emerge la necessità di ridefinire la nozione di collegamento, specialmente dal punto di vista tecnologico. Finora, sia il collegamento analogico che quello digitale (ISDN, *Integrated Services Digital Network*) si sono basati sulla tecnologia tradizionale TDM (*Time Division Multiplex*).

All'attuale articolo 16 capoverso 2 lettere a–c, i tipi di collegamento sono formulati in modo tecnologicamente neutro. Secondo il quadro giuridico vigente, la definizione di cui alla lettera b descrive un collegamento di tipo digitale. L'attuale concessionario del servizio universale garantisce questo tipo di collegamento mediante la tecnologia ISDN. Pertanto, nelle spiegazioni seguenti, quando si parla di un collegamento digitale, si parte dall'assunto che si tratti di un collegamento ISDN.

Tuttavia, negli anni a venire, la tecnologia TDM sarà sostituita in tutto il mondo dalla tecnologia IP (*Internet Protocol*), che non renderà più possibili determinate funzioni del collegamento analogico e digitale ISDN. Inoltre, a medio o a lungo termine, gli elementi di rete basati sulla tecnologia TDM non saranno più disponibili, il che ne renderà difficile la sostituzione.

Stando all'evoluzione del mercato, il collegamento a banda larga si trasforma sempre più in un collegamento multifunzionale, che a medio termine prenderà il posto dei collegamenti analogici e digitali, assumendone le principali funzioni. Questi tipi di collegamento non saranno più indispensabili e il loro mantenimento nel servizio universale non è più giustificato.

Pertanto, dal 2018 dovranno essere disponibili, a scelta dell'utente, tre diverse offerte di servizio di collegamento a banda larga, parimenti sottoposte a limiti massimi di prezzo (cfr. art. 22). Il collegamento continuerà a essere definito come collegamento fino al punto terminale di rete che deve essere fornito all'interno dei locali abitativi o commerciali del cliente. Anche in futuro non sarà prescritto l'utilizzo di una determinata tecnologia, in modo tale da poter garantire il collegamento sia su rete fissa che tramite radiocomunicazione mobile o satellite. Queste tecnologie sono sostanzialmente considerate come equivalenti. Eventuali differenze tra una tecnologia e l'altra saranno prese in considerazione nell'ambito delle prescrizioni tecniche e amministrative (PTA).

I tipi di prestazione, finora legati al collegamento (ad es. la messa a disposizione di uno o tre numeri telefonici, l'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico o la trasmissione di dati su banda stretta), saranno d'ora in avanti integrati nel catalogo delle prestazioni di cui all'articolo 15 oppure completamente rimossi dal servizio universale.

In questo modo, l'utilizzo di uno o tre numeri telefonici non dipenderà più dal tipo di collegamento, ma diventerà parte integrante delle offerte del servizio telefonico pubblico.

Anche l'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico sarà slegata dal collegamento e introdotta come prestazione all'articolo 15 capoverso 1 lettera c, permettendo una o due iscrizioni gratuite nell'elenco del servizio telefonico pubblico in caso di utilizzo del servizio presso il concessionario del servizio universale.

Per quanto concerne la trasmissione di dati su banda stretta, l'analisi delle attuali prestazioni del servizio universale mostra che tale servizio non riflette più un sostanziale bisogno ed è stato ampiamente sostituito dal collegamento a banda larga. Inoltre, a seguito dell'evoluzione tecnologica, non potrà più essere garantito su una rete IP, ragion per cui sarà rimosso dal servizio universale.

Menzionata all'attuale capoverso 2 lettera c, la riduzione della portata delle prestazioni del collegamento a banda larga è stata riformulata ai fini di maggiore chiarezza. Il concessionario del servizio universale potrà, eccezionalmente e se vi sono ragioni economiche o tecniche, ridurre la portata delle prestazioni o rinunciare a fornire il collegamento. Benché non aggiunga nulla sul piano materiale, la riformulazione permette di chiarire la situazione. L'UFCOM dovrà, anche in futuro, risolvere le eventuali situazioni controverse nell'ambito delle sue competenze.

L'attuale alimentazione a distanza di un collegamento telefonico fino a un'ora al massimo è una prestazione della rete TDM. La maggior parte degli utenti del servizio telefonico pubblico rinuncia già oggi a questa prestazione, poiché utilizza un telefono senza fili alimentato localmente (cosidd. apparecchi DECT), che cessa di funzionare immediatamente in caso di un'interruzione di corrente. Per motivi di ordine tecnico, i collegamenti basati sulla tecnologia IP non potranno più essere alimentati mediante corrente elettrica. La gestione dei rischi in caso di interruzione di corrente nelle telecomunicazioni moderne è un problema che va affrontato a livello globale, e non solamente in rapporto al servizio universale. Prevenire questo rischio a livello di collegamento nel quadro del servizio universale non migliorerebbe il servizio, poiché i dispositivi terminali smetterebbero comunque di funzionare. Le chiamate d'emergenza vengono oggi per la maggior parte effettuate da dispositivi di telefonia mobile. Inoltre, il mercato offre già prodotti che garantiscono l'alimentazione in caso di interruzione della corrente.

Ai fini di una maggiore chiarezza si precisa che gli eventuali apparecchi terminali di rete necessari alla messa a disposizione del collegamento dovranno essere considerati come facenti parte del collegamento e dunque assoggettati ai limiti massimi di prezzo di cui all'articolo 22. Di conseguenza, il concessionario del servizio universale non potrà fatturare ai clienti costi aggiuntivi per la fornitura di questi apparecchi.

Art. 19 Blocco delle comunicazioni uscenti

Come esposto nelle spiegazioni relative all'articolo 15 capoverso 1 lettera b, il servizio supplementare «blocco delle comunicazioni uscenti» non figurerà più nel servizio universale. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono dunque obsolete e saranno abrogate.

Art. 20 Ubicazione dei telefoni pubblici

Poiché l'obbligo di garantire il servizio telefonico pubblico nell'ambito del servizio universale decadrà, i criteri enunciati all'articolo 20 concernenti l'ubicazione dei telefoni pubblici potranno essere soppressi.

Art. 21 Criteri qualitativi

Le principali modifiche del presente articolo sono dettate da un cambiamento importante che si attuerà all'inizio del 2018, ossia il passaggio dalla rete TDM a una rete basata sul protocollo Internet (IP). Tuttavia, la maggior parte di queste modifiche riguarderà le prescrizioni tecniche e amministrative, che saranno oggetto di un ulteriore progetto di revisione.

Art. 21 cpv. 1 lett. a

Il passaggio alla tecnologia IP rivoluziona in certa misura la nozione di disponibilità del collegamento, e più precisamente nel caso che riguarda un'interruzione di corrente generalizzata. La vecchia tecnologia utilizzata nelle reti TDM garantisce il funzionamento del servizio telefonico durante un certo lasso di tempo; questo non è più possibile con la tecnologia IP. Poiché riguarda precisamente ed unicamente questo criterio, l'articolo 21 capoverso 1 lettera a numero 2 dovrà essere abrogato.

I tre criteri di cui alla presente lettera resteranno invariati, ma comporteranno delle modifiche nelle relative prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFCOM.

Art. 21 cpv. 1 lett. c

I servizi di trasmissione di dati su banda stretta e le comunicazioni via fax saranno rimossi dal nuovo catalogo delle prestazioni del servizio universale. Di conseguenza, il titolo dell'articolo 21 capoverso 1 lettera c dovrà essere adeguato in funzione delle nuove disposizioni in materia di trasmissione di dati per l'accesso a Internet. In realtà, l'accesso a Internet sarà possibile soltanto tramite un servizio di trasmissione di dati su banda larga.

I tre criteri di cui alla presente lettera resteranno invariati, ma comporteranno delle modifiche nelle relative prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFCOM.

Art. 21 cpv. 1 lett. d

I telefoni pubblici saranno rimossi dal catalogo delle prestazioni del servizio universale. Anche il criterio qualitativo che vi fa riferimento sarà dunque soppresso. Di conseguenza, l'articolo 21 capoverso 1 lettera d riguarderà d'ora in avanti soltanto i servizi destinati ai disabili. Occorre pertanto riformulare questo titolo per definire al meglio il contenuto di queste disposizioni, che sono fondamentalmente due:

1. il tempo di reazione del servizio di elenco:
per i disabili è disponibile un servizio di elenco specifico, mediante il quale un operatore li mette in collegamento con la persona desiderata. Questo servizio è attivo al numero telefonico 1145 ed è gratuito per tutte le persone che dimostrano di appartenere a una delle due categorie di disabili legittimate (ipovedenti e persone con difficoltà motorie). A tale proposito è opportuno distinguere tra questo servizio di commutazione e altri servizi di trascrizione (di testi e video), anch'essi destinati ai disabili;
2. il tempo di reazione dei servizi di trascrizione:
il servizio di trascrizione di video entrerà a far parte del catalogo delle prestazioni del servizio universale per agevolare la vita quotidiana delle persone sorde o audiolese. Il servizio di trascrizione di testi resterà nel catalogo. Il relativo criterio qualitativo (il tempo di reazione dei servizi commutati) è attualmente descritto al capoverso 1. Nell'ambito di questo adeguamento è opportuno operare una netta distinzione fra il criterio qualitativo che si applica al servizio di elenco e quello che pertiene ai servizi di trascrizione (testi e video).

In linea generale, tutti i dettagli tecnici saranno disciplinati nelle prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFCOM, che entreranno in vigore contemporaneamente alla presente revisione d'ordinanza.

Art. 22 Limiti massimi dei prezzi

Le modifiche della portata delle prestazioni, che nascono dalla volontà di tenere conto degli effetti del progresso tecnologico e dell'evoluzione dell'offerta e della domanda in materia di servizi di telecomunicazione considerati oramai imprescindibili, hanno un impatto inevitabile sulle disposizioni concernenti i limiti massimi dei prezzi. Malgrado i cambiamenti apportati all'articolo 22, l'approccio resta identico a quello applicato dalla liberalizzazione del mercato in poi ed è sostanzialmente finalizzato a proteggere i consumatori dipendenti dal servizio universale da un aumento dei prezzi, evitando distorsioni della concorrenza. Una volta stabilito il limite massimo di prezzo per una prestazione, si lascia libero gioco al mercato. A questo proposito si ricorda che la determinazione di un limite massimo di prezzo non impedisce in alcun modo al concessionario del servizio universale di fatturare un prezzo inferiore a tutta o una parte della clientela.

Art. 22. cpv. 1 lett. a

Al presente articolo, il limite massimo di prezzo per il servizio telefonico pubblico sarà fissato a 27.20 franchi al mese, IVA esclusa. Questa offerta comprenderà la messa a disposizione di un collegamento multifunzionale (cfr. art. 16 cpv. 1), la fornitura del servizio telefonico pubblico (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a), comprese le comunicazioni verso tutte le reti nazionali, sia fisse che mobili, nonché, a scelta dell'utente, una o due iscrizioni nell'elenco del servizio telefonico pubblico. Tuttavia, a titolo di precisazione, si ricorda che le chiamate effettuate verso i numeri dei servizi a valore aggiunto non saranno incluse in questi limiti massimi e saranno fatturate separatamente secondo i relativi modelli tariffari.

Il prezzo del collegamento sarà calcolato in funzione del prezzo mensile attualmente applicato da Swisscom per la messa a disposizione dell'accesso completamente disaggregato alla rete locale. A questo si aggiungerà un piccolo importo a copertura delle spese di commercializzazione e di fatturazione, il che permetterà di passare da un prezzo all'ingrosso a un prezzo al dettaglio. Si noti che questo supplemento è ripreso dal manuale dei prezzi d'interconnessione di Swisscom («*Handbuch Preise*») e corrisponde all'importo dedotto in caso di trasmissione a un operatore alternativo del diritto

di fatturare il collegamento utente. In linea di massima, il prezzo del collegamento cosiddetto multifunzionale ammonta a 13.30 franchi.

Quanto al servizio telefonico in senso stretto, il prezzo ammonta al supplemento dovuto mensilmente nel quadro delle offerte Vivo che Swisscom propone attualmente per la fruizione del servizio telefonico e l'effettuazione di chiamate illimitate verso tutte le reti nazionali, ossia a 13.90 franchi al netto dell'IVA (fr. 15.00 IVA inclusa). La somma del prezzo del collegamento e del prezzo del servizio telefonico ammonta a 27,20 franchi, come menzionato sopra. Il prezzo massimo attuale di 23.45 franchi aumenterà del 16 per cento, ma includerà anche le comunicazioni. Ciò è il risultato di una tendenza di mercato che consiste nel fatturare sempre più raramente le singole comunicazioni in base a singole unità tariffarie. Con lo sviluppo delle reti *all IP*, questa tendenza diventerà la norma più o meno a breve termine, presumibilmente nel corso della validità della prossima concessione del servizio universale.

Art. 22. cpv. 1 lett. b

Il limite massimo di prezzo per l'accesso a Internet ammonta a 44.85 franchi al mese, IVA esclusa. Questa offerta comprenderà la messa a disposizione di un collegamento multifunzionale e l'accesso a Internet secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera d.

La determinazione del prezzo per l'accesso a Internet dipende, da un lato, da una volontà di natura politica – il prezzo dell'accesso ad alta velocità non può superare quello previsto dalle attuali disposizioni e dovrà quindi ammontare a 31.55 franchi¹ – e, dall'altro lato, da un'osservazione di mercato. A tal riguardo si ricorda che il prezzo dell'offerta DSL mini, commercializzata da Swisscom, ammonta a 31.50 franchi, IVA esclusa, per una velocità massima di download di 5000 kbit/s e di upload di 500 kbit/s. Questa osservazione sembra confermare il fatto che il limite massimo di prezzo è realistico dal punto di vista economico, nonostante il carattere di tutela che inevitabilmente vi è associato.

Il limite massimo di prezzo per l'accesso a Internet è ottenuto dalla somma del prezzo dell'accesso a Internet di cui sopra e del prezzo del collegamento multifunzionale. Si noti che, grazie allo sviluppo delle reti *all IP* e alla conseguente introduzione di un collegamento multifunzionale, in futuro non sarà più necessario disporre di un collegamento telefonico per accedere a Internet. Si tratta di un importante passo in avanti in quanto le offerte potranno soddisfare meglio le reali esigenze degli utenti.

Art. 22. cpv. 1 lett. c

Il limite massimo di prezzo per l'offerta completa, che includerà sia il servizio telefonico pubblico che l'accesso a Internet, ammonta a 58.75 franchi al mese, IVA esclusa. In termini concreti, esso corrisponderà alla somma delle componenti seguenti: prezzo del collegamento multifunzionale (fr. 13.30), prezzo del servizio telefonico (fr. 13.90) e prezzo dell'accesso a Internet (fr. 31.55). L'offerta comprenderà anche tutte le chiamate telefoniche verso le reti nazionali (fisse e mobili), così come anche una o due iscrizioni nell'elenco del servizio telefonico pubblico.

Art. 22. cpv. 1 lett. d

La possibilità di usufruire del servizio telefonico pubblico utilizzando contemporaneamente tre numeri telefonici, come consente attualmente il collegamento telefonico di tipo ISDN, continuerà ad essere garantita nell'ambito del servizio universale. Per poter utilizzare due numeri in più di quello che gli è stato attribuito, l'utente sarà tenuto a pagare un prezzo di 16.55 franchi massimo al mese, IVA esclusa. Questo limite massimo di prezzo risulta dalla differenza, al netto dell'IVA, tra il prezzo del collegamento ISDN standard e il prezzo del collegamento telefonico analogico².

Art. 22. cpv. 1 lett. e

¹ fr. 55.00 – 23.45 (differenza tra il limite massimo di prezzo indicato all'art. 22 cpv. 1 lett. a n. 4 (OST) e il limite massimo di prezzo indicato all'art. 22 cpv. 1 lett. a n. 2).

² fr. 40.00 – 23.45 (differenza tra il limite massimo di prezzo indicato all'art. 22 cpv. 1 lett. a n. 3 (OST) e il limite massimo di prezzo indicato all'art. 22 cpv. 1 lett. a n. 2). Questa differenza di prezzo, al netto dell'IVA, è in linea con l'attuale evoluzione del mercato.

Per la fornitura dei servizi menzionati alle lettere a–d del presente capoverso, il concessionario del servizio universale potrà esigere il versamento di una tassa unica di 40.00 franchi, IVA esclusa. Questa tassa, riscossa alla stipula del contratto e in caso di un qualsiasi cambiamento richiesto dal cliente, servirà a coprire le spese risultanti. È comunque ovvio che le modifiche del contratto effettuate dal concessionario, come per esempio un adeguamento delle condizioni generali o un cambiamento dell'offerta, non possono giustificare la tassa in questione. Quest'ultima sostituirà la tassa unica di 40.00 franchi attualmente prevista per la messa in servizio del collegamento.

Art. 22 Soppressione dei diversi limiti massimi dei prezzi

Il limite massimo di prezzo per le comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi sarà soppresso (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b). Infatti, una tale misura di protezione non si giustifica più dal momento che le comunicazioni nazionali saranno d'ora in avanti incluse nell'offerta del servizio telefonico pubblico.

Tenuto conto della revoca dell'obbligo di fornire telefoni pubblici nell'ambito del servizio universale, le disposizioni concernenti i limiti massimi dei prezzi per l'utilizzo di un telefono pubblico dovranno essere abrogate (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. d e art. 22 cpv. 2).

Infine, il limite massimo di prezzo per le comunicazioni effettuate nell'ambito del servizio di trascrizione (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. d) non ha più ragione di esistere, poiché le comunicazioni nazionali non saranno più fatturate in modo dettagliato. Al contrario, l'utilizzo di tutti i servizi destinati ai disabili resterà gratuito, in virtù di quanto previsto dall'articolo 33 capoverso 1. Non rientreranno, invece, nel campo di applicazione dell'articolo 33 capoverso 1 le spese per i dispositivi terminali di detti servizi, che dovranno essere sostenute direttamente dai clienti che appartengono alle due categorie di disabili legittimate, come avviene anche per i clienti senza disabilità.

Art. 27 cpv. 1 Accesso ai servizi di chiamata d'emergenza

Poiché l'obbligo di garantire i telefoni pubblici (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. c) e i relativi limiti massimi dei prezzi (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c e cpv. 2) saranno rimossi dall'offerta dal servizio universale, si dovrà tenere conto di questa modifica anche in relazione all'accesso ai servizi di chiamate d'emergenza. Saranno dunque rimossi da questo articolo il riferimento ai telefoni pubblici e all'uso degli appositi mezzi di pagamento, dal momento che l'accesso ai servizi di chiamate d'emergenza dovrà essere garantito da qualsiasi collegamento, e dunque anche dai telefoni pubblici. In tal senso anche il supplemento di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettera c, enunciato nel presente articolo, dovrà essere rimosso.

Art. 108a Disposizioni transitorie

Come esposto in questa sede, alcune funzioni della rete analogica e digitale ISDN non saranno più disponibili una volta completata la migrazione sulla rete IP. Ciononostante, anche dopo il 2018 un gran numero di dispositivi analogici e digitali ISDN continueranno ad essere utilizzati, sia dai privati che dalle piccole e medie imprese. Per evitare che questi dispositivi debbano essere immediatamente sostituiti, dovrà essere previsto un periodo di transizione di tre anni durante il quale potranno continuare a essere utilizzati.

Questo periodo di transizione, che dovrà essere disposto dal concessionario del servizio universale sino al 31 dicembre 2020, assicura la cosiddetta retrocompatibilità e permette così a chi lo richiede di procedere al cambiamento tecnologico in modo graduale.

Cifra II: Entrata in vigore

L'attuale concessione del servizio universale giunge a scadenza alla fine del 2017. Per permettere alla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) di definire per tempo le modalità di attribuzione della futura concessione, la presente revisione d'ordinanza dovrà essere adottata dal Consiglio federale entro la metà del 2016.

Ai fini di una maggiore chiarezza occorre inoltre sottolineare che gli obblighi vigenti dell'attuale concessionario del servizio universale, enunciati principalmente nella seconda sezione del capitolo terzo

dell'OST, resteranno invariati sino al termine della validità dell'attuale concessione (31 dicembre 2017).

Di conseguenza, l'ordinanza riveduta dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2018, in concomitanza con l'inizio del successivo periodo di concessione.

Allegato:

- Rapporto 2018 sul servizio universale dell'11 maggio 2015: Analisi della portata del servizio universale